

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3316

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORNACIN e PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

—————

Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema
di attribuzione della medaglia mauriziana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La medaglia mauriziana, istituita nel lontano 1839, era originariamente un'onorificenza conferita agli ufficiali per cinquanta anni di servizio militare consecutivo.

Successivamente, la legge 8 novembre 1956, n. 1327, ha esteso tale riconoscimento anche ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aviazione, stabilendo che alla formazione dei dieci lustri fossero ammessi a concorrere anche altri particolari servizi prestati durante la carriera (campagne di guerra, corsi universitari, periodi di comando e servizio di aeronavigazione).

La legge 8 ottobre 1984, n. 693, ha ulteriormente modificato tali parametri, aggiungendo altri periodi utili al calcolo degli anni, ma limitando l'applicabilità di queste nuove normative al solo personale ancora in servizio al 1° gennaio 1980.

Appare evidente che l'aver escluso da tali benefici tutti i militari (in massima parte

ex-combattenti) che a quella data erano già in congedo costituisce non solo una grave dimostrazione di disattenzione verso quanti hanno spesso rischiato la vita durante l'ultimo conflitto mondiale, ma anche una palese discriminazione, non giustificata certamente dall'esigua copertura necessaria all'applicazione di tale normativa.

Il presente disegno di legge si propone per l'appunto di rimediare a quest'evidente ingiustizia, estendendo i benefici previsti dalla legge n. 693 del 1984 anche a coloro che erano già stati collocati a riposo antecedentemente al termine previsto dall'articolo 3 della legge stessa.

Con ciò, si ritiene di venire incontro alle legittime aspettative di quanti hanno ampiamente meritato questo riconoscimento, per il generoso contributo dato alla Nazione in uno dei momenti più tragici della sua storia recente.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984,
n. 693, è abrogato.

